

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO DI ORDINARIO RICONOSCIUTO DAL
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.)
AI SENSI DELL'ART. 29 e 30 DEL D. LGS. 148/2015 e ART. 19 DL 18/2020**

Il giorno 22/05/2020, in via telematica, come consentito dalla normativa vigente, si sono incontrati:
- per AKKA ITALIA Srl (d'ora innanzi denominata "l'Azienda"), il legale rappresentante, Primo Meregalli;
per l'OO. SS. Filcams CGIL nella persona di J. Dionisio, Fisascat CISL nella persona di D. Campeotto, UILTuCS nella persona di P. Proietti (di seguito OO.SS.);

d'ora innanzi congiuntamente denominati "le Parti", per definire le condizioni di accesso all'Assegno Ordinario da parte del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015, dell'art. 19 del DL 18/2020, convertito con modifiche con la Legge n. 24/2020, nonché del c.d. Decreto Rilancio (D.L: n. 19 maggio 2020 n. 34).

Premesso che

- a) Con accordo sindacale siglato con la OOSS FILCAMS CGIL in data 20 marzo 2020, che si allega al presente, l'Azienda ha chiesto l'accesso al FIS per tutto il periodo previsto dalla normativa dianzi citata;
- b) In virtù del perdurare dello stato Emergenza Covid, l'Azienda ha assoluta necessità di usufruire della proroga concessa con il DL n. 34/2020 per l'intero periodo ivi previsto;
- c) Le OOSS partecipanti hanno dal loro canto chiesto un incontro in via telematica, così come previsto dal DL poi modificato come sopra;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e le OO.SS prendono atto delle dichiarazioni aziendali;
2. Le Parti concordano che l'Azienda, potrà prorogare la riduzione:
dal 18/05/2020 al 23/06/2020 fino ad un massimo del 100% l'orario di lavoro di n. 138 dipendenti della sede di Torino, di n. 144 dipendenti della sede di Milano, di n. 31 dipendenti della sede di Bologna,
dal 18/05/2020 al 27/06/2020 di n. 32 dipendenti della sede di Udine, di n. 27 dipendenti della sede di Pisa, di n. 65 dipendenti della sede di Roma,
dal 18/05/2020 al 30/06/2020 di n. 46 dipendenti della sede di Modena
(di cui allo stato non è possibile identificare con esattezza i nominativi per continuo mutare dello scenario e dei rapporti con i propri clienti), nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 del DL 18/2020, per un totale di massimo 14 settimane, applicando i criteri di omogeneità tra il personale adibito a mansioni equivalenti, tenendo anche conto delle compatibilità tecnico organizzative, garantendo ove possibile l'equa rotazione fra i dipendenti coinvolti.
3. L'azienda avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di 72 ore.
4. Le integrazioni salariali a titolo di assegno di ordinario a carico dell'Inps saranno anticipate dall'Azienda unitamente alle spettanze retributive mensili, alle normali scadenze. L'azienda si



attiverà per il disbrigo delle procedure amministrative, assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione.

5. In caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di ricercare strumenti finalizzati alla conservazione del rapporto di lavoro.
6. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.
7. Su richiesta delle parti sarà altresì avviato un confronto territoriale per la gestione operativa della procedura.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

L'azienda Brimo Steccell.

Le OO.SS

Filcams CGIL Paolo Diini

Fisascat CISL Paolo Diini

UILTuCS Paolo Diini